

## **TI\_GERICHTE 30.2002.16 vom 19. Juli 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-07-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2002.16](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.16)

FR: TI\_GERICHTE 30.2002.16 du 19 juillet 2002

IT: TI\_GERICHTE 30.2002.16 del 19 luglio 2002

### **Erwägungen**

#### **E. 50**

km/h consentiti in quel tratto stradale (ricorso, pag. 2 verso il basso, con rinvio alle risultanze di una perizia privata del 28 giugno 2002, allegato E al ricorso, pag. 4 nel mezzo); che, come rileva giustamente la ricorrente, in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antiggiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa; che l'interessata considera nondimeno la colpa del motociclista grave al punto da escludere ogni suo addebito penale; che essa riconosce tuttavia, come si è appena detto, di aver "notato il motoveicolo" e di aver "continuato la manovra di immissione dopo aver valutato che questi si trovava ad una distanza sufficiente" (ricorso, pag. 2 a metà; cfr. anche verbale d'interrogatorio dell'insorgente, allegato 1 al rapporto di polizia del 28 aprile 2002, a metà: "Nel momento che sono partita ho potuto vedere che alla mia sinistra spuntava in fondo alla curva una motocicletta. Giudicando la distanza sufficiente decisi di continuare la mia manovra di immissione voltando verso destra"); che anche volendo ammettere, per avventura, l'eccessiva velocità della motocicletta, l'insorgente non poteva ragionevolmente escludere – dopo aver scorto l'altro veicolo – ch'esso circolasse a una velocità superiore al limite consentito; che ciò vale a maggior ragione se si considera come, nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente evocata nel predetto referto peritale, il motoveicolo circolava – comunque sia – a una velocità non superiore ai 70 km/h (allegato E al ricorso, loc. cit.), e questo di giorno, su una strada larga, pianeggiante e con fondo asciutto (rapporto di polizia del 28 aprile 2002, pag. 1; cfr. anche la documentazione fotografica allegata al citato referto peritale); che, in siffatte evenienze, questo giudice perviene al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproverata dalla Sezione della circolazione, a prescindere dall'eventuale colpa imputabile al motociclista; che la multa inflitta è, per altro, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge; che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr); per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP). 4. Intimazione a: – \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, – \_\_\_\_\_ Protezione giuridica, \_\_\_\_\_, – Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_. Il giudice: \_\_\_\_\_ La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.